



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Area Anagrafe Economica
Settore Staff del Conservatore e Coordinamento di Area
Affissione n. 1 del 2019

**PUBBLICATO ALL'ALBO CAMERALE
DAL 22.05.2019 AL 08.07.2019**

Oggetto: **Avvio del procedimento di cancellazione dell'indirizzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)** - Art. 16 D.L. 29 novembre 2008 n. 185

PREMESSO CHE

- L'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella L. n. 2 del 28 gennaio 2009, prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di **iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** nel registro delle imprese e il comma 6 bis prevede le relative **sanzioni**;
- L'indirizzo PEC iscritto deve risultare attivo, cioè non deve essere scaduto o revocato, deve essere univoco, cioè deve essere nella titolarità esclusiva di un'unica impresa;
- Da verifiche effettuate con modalità automatizzate effettuate nel corrente mese di maggio è risultato che le imprese di cui all'allegato hanno iscritto sulla propria posizione un indirizzo PEC revocato dal gestore oppure non valido.

SI INVITA

Ogni società di persone indicata nel documento allegato **a regolarizzare** l'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata **entro 45** (quarantacinque) **giorni** dalla pubblicazione del presente invito sull'Albo camerale *on line* mediante:

1. l'iscrizione di un **nuovo** indirizzo di posta elettronica certificata, presentando quindi una pratica di variazione secondo le modalità riportate al seguente link <https://www.to.camcom.it/posta-elettronica-certificata>

oppure

2. il **rinnovo**, con il proprio gestore della casella PEC, dell'indirizzo PEC già dichiarato al Registro delle Imprese; in questo caso non è necessario inviare alcuna comunicazione al registro delle imprese;

SI INFORMA CHE

decorso il termine indicato, l'ufficio chiederà al **Giudice del Registro** delle imprese di voler ordinare l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo pec delle società di cui all'allegato ai sensi dell'art. 2190 del c.c.

TUTTO CIÒ COMPORTERÀ CHE

- Le domande di iscrizione presentate, successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro, ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, saranno sospese per un termine massimo di tre mesi con invito a iscriverne un indirizzo PEC valido ed univoco;
- L'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta la irrogazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2630 del codice civile**.

Ai sensi dell'art. 8 comma terzo della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sull'Albo informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 dello Statuto camerale.

Si informa che l'ufficio che cura il procedimento e presso cui è possibile visionare gli atti e chiedere chiarimenti è il Settore Staff del Conservatore e Coordinamento di Area del Registro Imprese, Via San Francesco da Paola n. 24, Torino – P.E.C.: ufficio.conservatore@to.legalmail.camcom.it;

Per informazione relative alla modalità di comunicazione al registro delle imprese di un nuovo indirizzo PEC è possibile consultare il presente link: <http://www.to.camcom.it/posta-elettronica-certificata>

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE

Claudia Savio

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

All.) elenco indirizzi PEC revocati/inattivi oppure non validi di società di persone